

ART. 33, comma 5, Legge Fallimentare (nuova formulazione):

*“Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un **rapporto riepilogativo delle attività svolte**, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. **Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.**”*

ADEMPIMENTI DEL CURATORE – Registro delle Imprese CCIAA di Teramo**a) DEPOSITO IMPRESE INDIVIDUALI**

Termine:	entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella Cancelleria del Tribunale
Allegato:	copia del rapporto riepilogativo delle attività svolte con il conto della gestione e le eventuali osservazioni del comitato dei creditori
Forma dell'allegato:	copia informatica semplice sottoscritta digitalmente dal Curatore
Modulistica:	I2, compilato al riquadro 18 (rapporto riepilogativo art. 33, co. 5, L.F.) - Codice Atto: A15
Diritti di segreteria:	Euro 18,00
Imposta di bollo	esente

B) DEPOSITO SOCIETA'

Termine:	entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella Cancelleria del Tribunale
Allegato:	copia del rapporto riepilogativo delle attività svolte con il conto della gestione e le eventuali osservazioni del comitato dei creditori
Forma dell'allegato:	copia informatica semplice sottoscritta digitalmente dal Curatore
Modulistica:	S2 compilato ai riquadri A e B (solo data dell'atto) e 20 (Altri: rapporto riepilogativo art. 33, co. 5, L.F.) - Codice Atto: A15
Diritti di segreteria	Euro 30,00 (aggiornato con nota Ministeriale del 18/02/2008 n.1335)
Imposta di bollo	esente

Note: il deposito del rapporto deve essere effettuato per le procedure attivate dopo il 16 luglio 2006